



COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

***REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE  
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE  
ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)  
AI SENSI DEL D.LGS. N. 109/98.***

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale	n.	85 del 23/12/1999
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale	n.	89 del 26/09/2001
	n.	112 del 29/11/2001



IL SEGRETARIO GENERALE  
Calderone dott. Francesco

## **Art. 1 Ambito di applicazione**

Il presente regolamento individua, in conformità agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 109, modificato dal Decreto Legislativo n. 130 del 03/05/2000, i criteri unificati della situazione economica adottati dal Comune di Lumezzane, per coloro che richiedono interventi e/o prestazioni in ambito Socio Assistenziale, Educativo, Tributario, per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità economica, cioè all'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato I.S.E.E.

## **Art. 2 Categorie di servizi soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica equivalente degli utenti**

I servizi, attualmente erogati dai settori servizi sociali, educativi, culturali, tributi e cimiteriali del Comune, soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica sono i seguenti:

### **1. SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

- 1.1. Aiuto di natura economica per il "minimo vitale";
- 1.2. Integrazione rette per prestazioni S.A.D.;
- 1.3 Integrazione rette Casa di Riposo;
- 1.4 Aiuto di natura economica per rimborso spese ticket ed utenze domestiche;
- 1.5 Integrazioni rette C.S.E. – S.F.A. – S.I.S.;
- 1.6 Integrazioni rette Istituti per handicappati;
- 1.7 Integrazioni rette C.A.G. e C.R.D.E.;
- 1.8 Integrazioni rette corso di ginnastica;
- 1.9 Servizio di trasporto per disabili e portatori di handicap;

### **2. SERVIZI EDUCATIVI**

- 2.1 Rette Scuole Materne statali e convenzionate;
- 2.2 Assegni di studio;
- 2.3 Rette Micronido;

### **3. SERVIZI TRIBUTI**

- 3.1 Esenzione TARSU;
- 3.2 Maggiore detrazione ICI;

### **4. SERVIZIO CIMITERIALE**

- 4.1 Cremazione;
- 4.2 Inumazione
- 4.3 Esumazione
- 4.4 Estumulazione

### **5. ALTRI SERVIZI**

Rientrano nei servizi di cui al presente regolamento l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità, nonché la fornitura gratuita, totale o parziale,

dei libri di testo, previsti al capo VI, artt. 65-66 e al capo I, art. 27 comma 1 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per la loro erogazione si procederà secondo le modalità ivi sancite nonché le norme regolamentari che, ai sensi degli stessi artt. 65 comma 6, 66 comma 6 e 27 comma 1, sono state emanate con appositi decreti ministeriali per l'applicazione di tali benefici.

Rientrano altresì eventuali altri servizi di nuova istituzione, anche ad opera dello Stato e/o della Regione, per l'accesso ai quali la determinazione dell'ISEE costituisca requisito indispensabile.

### **Art. 3**

#### **Criteria per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**

A norma dell'art. 1 *bis* del D.P.C.M. 221 del 07/05/99 modificato con D.P.C.M. n. 242 del 4/04/2001 e loro successive modificazioni la valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale e/o educativa è determinata con riferimento al nucleo familiare così composto:

- Il dichiarante
- Il coniuge del dichiarante
- I figli minori del dichiarante e/o del coniuge, se con essi conviventi
- Le altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante
- Le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a carico ai fini IRPEF del dichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia

L'ISE dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene combinando:

- 1) il reddito;
- 2) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica equivalente viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni e precisamente:

**Tab. n. 1 - Scala parametrica di equivalenza**

<b>Numero dei componenti</b>	<b>Parametro</b>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- ♦ **Maggiorazione di 0,35** per ogni ulteriore componente;
- ♦ **Maggiorazione di 0,2** in caso di **presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore** ;
- ♦ **Maggiorazione di 0,5** per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- ♦ **Maggiorazione di 0,2** per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori o l'unico genitore presente svolgono attività di lavoro

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente.

#### **Art. 4**

### **Criteri per la valutazione della situazione reddituale e patrimoniale**

#### **1. Indicatore della situazione reddituale**

L'indicatore della situazione patrimoniale è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro (come comunicato dal Ministero del Tesoro sulla Gazzetta Ufficiale annuale) al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo i criteri di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 del DPCM n. 221 del 7 maggio 1999. In particolare, ai fini della definizione del patrimonio mobiliare, devono essere considerate le varie componenti ivi previste (depositi bancari, titoli di Stato, obbligazioni, azioni, ecc.) possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 6.

#### **1.1. Franchigie**

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei redditi sopra indicati si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di euro 5.164,57 (L. 10.000.000). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

- a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti ;
- b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 1 *bis* del DPCM n. 221/99, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

## **2. Indicatore della situazione patrimoniale**

L'indicatore della situazione patrimoniale del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

### **2.1. Patrimonio immobiliare**

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascuno componente del nucleo familiare, i seguenti valori patrimoniali:

- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di euro 51.645,69 (L. 100.000.000) .

### **2.2. Patrimonio mobiliare**

La valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando tutte le componenti individuate nel D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, art. 3 comma 2 e successive modificazioni, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Ai fini della determinazione della consistenza, si precisa quanto segue:

→ Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

→ la consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, è calcolata prendendo a riferimento il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare considerato, approssimato per difetto al milione di lire o ai suoi multipli; per gli euro arrotondare per difetto ai 500 euro o ai suoi multipli, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 18/05/2001 – Gazzetta Ufficiale 155 del 6.07.2001- (in particolare quadro F5 del modello della dichiarazione sostitutiva unica).

Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a euro 15.493,71 (L.

30.000.000). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 4 comma 1 lettera b)

## **Art. 5**

### **Criteri di calcolo**

- 1) L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito dal comma 2 del presente articolo, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.
- 2) L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 221/99 e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.P.C.M.

## **Art. 6**

### **Dichiarazione sostitutiva della situazione economica per accedere ai servizi di cui al precedente art. 2**

1. Coloro che richiedono di usufruire di agevolazioni ad uno o più dei servizi elencati all'art. 2 devono presentare su modello-tipo, secondo il D.P.C.M 18/05/2001 (Gazzetta Ufficiale 155 del 06/07/2001), una dichiarazione sostitutiva in carta semplice, a norma del D.P.R. 445 del 28/12/2000, attestante tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, come definito all'art. 3, e pertanto del livello di contribuzione al costo del servizio. Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere inoltrato al Settore di riferimento, congiuntamente alla richiesta della prestazione. Tale dichiarazione ha validità 12 mesi dalla data di rilascio dell'attestazione provvisoria di cui all'art. 6 comma 5 del D.P.C.M. n. 221 del 07/05/99.

2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati, qualora sia già in possesso della certificazione attestante il suo ISEE, prodotta per ottenere un servizio agevolato da un ente autorizzato diverso dal Comune di Lumezzane o da uffici diversi dello stesso ente, può presentarla in luogo della dichiarazione di cui al comma 1, sempre che i criteri di calcolo siano i medesimi.

4. Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra;

- presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica e/o integrazione.

Coloro che usufruiscono di prestazioni sociali agevolate sono tenuti a comunicare significative variazioni relative alla determinazione dell'ISEE (decesso, ingresso in famiglia di un nuovo componente, ...). L'Amministrazione Comunale terrà conto nell'applicazione delle tariffe di contribuzione per i diversi servizi di rilevanti variazioni della situazione economica verificatasi successivamente alla presentazione della dichiarazione unica sostitutiva, attraverso attente valutazioni effettuate dagli uffici coinvolti. Le variazioni saranno apportate a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda di revisione della quota contributiva.

L'Amministrazione comunale effettuerà anche con le modalità e gli strumenti di cui all'art. 4 comma 7 del D. Lgs. 109/98, appositi controlli sulla situazione economica autodichiarata dal richiedente. Qualora in corso d'anno venissero accertate variazioni in aumento rispetto alla fascia I.S.E. applicata, l'utente verrà collocato nella fascia corretta, con l'obbligo di versare la maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso.

In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 403/98, ferma restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali, di cui all'art. 26 legge 15/68.

#### **Art. 7**

#### **Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della legge 31/12/1996 n.675, i dati forniti dal richiedente sono raccolti presso il Comune di Lumezzane, al fine di compilare l'elenco/graduatoria per l'ammissione ai servizi richiesti e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente ad un'eventuale corresponsione della prestazione per il calcolo del contributo corrispettivo.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena dell'esclusione dal servizio richiesto o, quantomeno, della collocazione della domanda fuori della graduatoria e della conseguente applicazione della tariffa massima.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, si precisa che sono rispettate le disposizioni del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

#### **Art. 8**

#### **Applicazione e decorrenza**

Il presente regolamento diverrà esecutivo decorsi 15 giorni dalla ripubblicazione all'albo pretorio che avverrà non appena esecutiva la delibera.

### **Art. 9**

#### **Rinvio ad altre norme**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia:

D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni;

D.P.C.M n. 221 del 07/05/99;

D.P.C.M. n. 242 del 04/04/2001;

D.P.C.M. del 18/05/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06/07/2001).